

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA COMPAGNIE E IMPRESE PORTUALI

STATUTO

Articolo 1

(Costituzione, Denominazione, Sede)

Fra Compagnie e Gruppi Portuali (da trasformarsi secondo la legge di riforma della gestione portuale) ed Imprese portuali nonchè quelle operanti nel settore della logistica comunque connesse con le attività marittimo-portuali è costituita l'Associazione Nazionale fra imprese operanti nei settori marittimo portuali e della logistica annessa, denominata "Associazione Nazionale Compagnie e Imprese Portuali A.N.C.I.P.", con sede in Roma, in Via Gaeta n. 15.

Il Consiglio di Amministrazione della Associazione può istituire propri uffici o delegazioni in altre sedi.

L'Associazione potrà ottenere, ove ne ravvisi la convenienza, personalità giuridica e negoziale.


Articolo 2

(Scopi)

L'Associazione ha in particolare i seguenti compiti:

a) rappresentare tutti gli associati nei rapporti con le Istituzioni e con le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e Sindacali nelle sedi nelle quali vengono esaminati e dibattuti problemi attinenti ai Porti ed alla logistica che ne costituisce il supporto;

b) promuovere lo sviluppo ed il progresso commerciale dei

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

traffici portuali nonchè della logistica annessa;

c) organizzare studi e ricerche attinenti alle linee di evoluzione dei traffici, dei vettori marittimi e della logistica annessa alle tematiche economiche, giuridiche e sociali di interesse della categoria;

d) costituire organo di informazione e consulenza per tutti gli associati in merito alle problematiche di settore.

L'Associazione può dare la propria adesione ad Organismi sia nazionali che internazionali finalizzati al conseguimento di obiettivi comunque connessi con il raggiungimento dei propri scopi sociali;

e) l'Associazione rappresenta le Imprese associate per tutto ciò che concerne il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei lavoratori soci delle medesime sia a livello nazionale e periferico che in sede ministeriale.

A tal fine l'Associazione è investita della più ampia delega da parte delle imprese associate.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

(Soci)

L'adesione alla Associazione è libera e volontaria.

Possono essere soci:

- le imprese e Cooperative derivanti dalla trasformazione a

norma di legge delle Compagnie e dei Gruppi portuali;

- le imprese operanti nell'ambito marittimo-portuale ed in quello della logistica di supporto dei traffici interessati alle vie del mare, che praticino e perseguano finalità compatibili con il presente Statuto.

Articolo 5

(Ammissibilità dei soci)

I soggetti che intendono aderire alla Associazione devono presentare specifica domanda scritta.

Il Consiglio di amministrazione riceve le domande, le istruisce e le propone all'Assemblea.

Articolo 6

(Diritti dei soci)

I soci in regola con il versamento delle quote associative di cui al successivo articolo 8, hanno diritto di partecipare alla attività societaria e di avvalersi di tutte le prestazioni della Associazione.

Articolo 7

(Cessione della qualità di socio)

La qualità di socio si perde, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione:

a) per dimissioni, fermo restando l'obbligo del pagamento del contributo associativo per l'intero anno solare durante il quale venga manifestata la volontà di recesso;

b) per gravi inadempienze nei confronti degli obblighi socie-

tari e per comportamenti incompatibili con i principi societari;

c) cessazione o trasformazione dell'attività, documentata, a cura del socio.

ARTICOLO 8

(Contributi associativi)

I soci devono versare:

a) una quota di iscrizione;

b) una quota annuale associativa. I contributi di cui sopra sono determinati ogni anno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Formeranno criteri per la determinazione:

- il numero degli enti associati;

- fatturato annuo;

- lavoratori dipendenti in organico.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare in merito ad eventuali quote supplementari da corrisondersi, una tantum, a copertura di particolari esigenze di bilancio.

ARTICOLO 9

(Organi Sociali)

Sono organi costituzionali dell'Associazione:

- L'Assemblea;

- Il Presidente;

- I tre Vice Presidenti di cui uno con funzioni vicarie e gli

altri con funzioni di volta in volta conferitegli dal Presidente;

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 10

(L'assemblea)

L'assemblea è costituita dagli enti associati di cui all'articolo 4, e partecipano alle sedute con i propri rappresentanti con delega piena o in sostituzione da un delegato capace comunque di potere decisionale nei confronti degli argomenti da trattare. Nessun associato potrà ricevere più di tre deleghe.

I soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11

(Adunanza dell'Assemblea)


L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci.

ARTICOLO 12

(Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea viene convocata dal Presidente con invito da inoltrarsi ai soci almeno 15 giorni prima della data della



riunione a mezzo posta o tramite strumenti telematici.

L'invito dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

ARTICOLO 13

(Costituzione e validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, coadiuvato da un Segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei soci dell'Associazione.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti e/o rappresentati per delega, almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 14

(Deliberazione dell'Assemblea)

Sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni concernenti:

- a) l'elezione del Consiglio di Amministrazione, che elegge a sua volta il Presidente e tre Vice Presidenti;
- b) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la definizione delle quote sociali e degli eventuali contributi straordinari a pareggio del bilancio;

e) le modifiche statutarie;

f) l'eventuale scioglimento dell'Associazione;

g) l'accoglimento o meno delle domande di adesione presentate dagli aspiranti soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti e), f) e g) è necessaria:

- la presenza almeno del cinquantuno per cento dei soci;

- la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci presenti.

I verbali dell'assemblea sono redatti a cura della segreteria.

ARTICOLO 15

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di dieci ad un massimo di quindici membri, ivi compresi il Presidente e tre Vice Presidenti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti a parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 16

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su iniziative del Presidente o se ne fanno richiesta scritta almeno un terzo

dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno da trattare, anche via fax o telefax o telegramma, con almeno sette giorni di preavviso rispetto alla data della riunione.

In caso di urgenza, potrà essere convocata con preavviso minimo di 48 ore sempre con comunicazione scritta.

Ogni impresa associata facente parte del Consiglio di Amministrazione è rappresentata da un membro effettivo, e, in caso di impedimento da un supplente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente: ad esse potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

ARTICOLO 17

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio, nell'ambito delle direttive dell'Assemblea, individua la linea di azione dell'associazione ed adotta le iniziative idonee per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare il Consiglio delibera in merito:

a) alle domande di adesione presentate da aspiranti soci per la formulazione della proposta da portare all'Assemblea nonchè nei casi di cessazione della qualità di socio di cui

all'articolo 7;

b) all'assunzione di tutte le iniziative atte a conseguire gli scopi sociali, autorizzando le relative spese, quando queste non si riferiscono alla normale amministrazione;

c) alla predisposizione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività associative;

d) alla preparazione dei bilanci annuali da sottoporre insieme con la relazione illustrativa scritta, alla approvazione dell'assemblea;

e) all'esercizio di ogni azione giudiziaria, autorizzando il Presidente ad esercitarla, con capacità anche transattive;

f) alla individuazione dei criteri da adottare per la quantificazione dei contributi associativi e degli eventuali contributi straordinari, da sottoporre all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea;

g) alla nomina, all'inquadramento ed alla revoca del personale necessario al funzionamento dell'Associazione;

h) alla nomina, di un Direttore dell'Associazione, determinandone i compiti, i poteri ed il trattamento economico;

i) agli incarichi da conferire, ove occorra, a consulenti tecnici, legali, commerciali o pubblicistici;

l) alla compravendita di immobili;

m) al compimento delle operazioni finanziarie di interesse associativo;

n) alla designazione di rappresentanze all'interno di organi-

smi per i quali la Associazione ha titolo;

o) alla determinazione dei poteri di firma sui conti correnti bancari e postali dell'Associazione;

p) al rilascio di procure o deleghe per atti singoli concernenti l'attività sociale.

Articolo 18

(Il Presidente)

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione;

- ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- coordina le attività dell'associazione;

- esercita il controllo dell'Amministrazione ordinaria e vigila sull'andamento degli uffici;

- compila l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- può delegare a ciascuno dei tre Vice Presidenti alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto.

Articolo 19

(Vice Presidente con funzioni vicarie)

Il Vice Presidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento e, svolge le mansioni

che sono attribuite dallo Statuto al Presidente.

Articolo 20

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti designati dall'assemblea anche fra estranei.

Per la loro designazione l'Assemblea delibera con maggioranza assoluta.

L'eventuale retribuzione annua dovuta ai Sindaci è stabilita dall'assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 21

(Esercizio Sociale - Bilanci)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai proventi dei contributi associativi;
- dalle contribuzioni straordinarie di cui all'articolo 14;
- da proventi o contributi vari di attività svolte per conto di non associati, da lasciti, donazioni, contributi dello Stato, delle Regioni o di qualsiasi altro ente pubblico.

Articolo 22

(Bilancio preventivo e conto consultivo)

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'elaborazione dei bilanci consultivo e preventivo che, unitamente alla propria relazione e a quella del Collegio dei Sindaci Revisori, viene

sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 23

(Scioglimento e liquidazione)

In qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà il liquidatore, determinando le norme della liquidazione e le facoltà da concedersi al liquidatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 2452 del Codice Civile.

Firmato: Rubboli Roberto

Carlo Brugnoli.

Copia conforme all'originale.

Si rilascia per uso **CONSENTITO**

Roma, **4 SETTEMBRE 2007**

